

**REGOLAMENTO**

pel

**SERVIZIO DEI CURSORI COMUNALI**

ALL' AMMINISTRAZIONE  
DELLA PARTECIPANZA DI CENTO

approvato dal Consiglio

nella sua Adunanza del giorno 14 Dicembre 1885.

---

**REGOLAMENTO**  
pel  
**SERVIZIO DEI CURSORI COMUNALI**  
ALL' AMMINISTRAZIONE  
DELLA PARTECIPANZA DI CENTO  
approvato dal Consiglio  
nella sua Adunanza del giorno 14 Dicembre 1885.

---

TITOLO I.

***Della sorveglianza.***

*Articolo 1.º*

È affidata ai Cursori Comunali di Renazzo e di Casumaro la sorveglianza dei terreni della Partecipanza.

*Articolo 2.º*

La sorveglianza del Cursore di Casumaro si estende a tutti i terreni che fanno parte delle Frazioni di Casumaro, di Alberone, e di

Reno Centese; quella del Corsore di Renazzo a tutti i beni compresi nella divisione di Malafitto Centese, esclusa la Frazione dell' Alberone di sopra.

*Articolo 3.º*

Tutti gli abusi che si verificassero nei capi saranno denunziati all' Amministrazione, mediante rapporto o per mezzo di verbale, qualora si tratti di contravvenzione.

*Articolo 4.º*

Saranno inoltre obbligati di sorvegliare che non vengano costrutte nuove Case o qualsiasi altro manufatto, come annesse, tettoie o caselle, in aggiunta a fabbricati preesistenti, senza l' espresso consenso del Consiglio.

TITOLO II.

***Stipendio.***

*Articolo 5.º*

Il servizio dei Cursori è retribuito con un' indennità di Lire dodici £ 12. mensili al Corsore di Casumaro e di Lire dieci £ 10. a quello di Renazzo, da corrispondersi a trimestri posticipati.

## TITOLO III.

**Degli obblighi.***Articolo 6.º*

Il servizio dei Cursori consiste :

1.º Nell' esercitare una costante e diligente sorveglianza per prevenire ed impedire gli abusi, che si riscontrano nei terreni divisibili; accertare le contravvenzioni, denunziandone gli autori.

2.º Nel sorvegliare che i terreni, le piante, i confini non vengano manomessi, ma coltivati e mantenuti a norme delle buone regole di agricoltura.

*Articolo 7.º*

Per ogni contravvenzione, cui si faccia luogo all' applicazione della multa, i Cursori avranno diritto ad una terza parte di essa.

*Articolo 8.º*

Loro cura speciale sarà di invigilare che per fatto degli usuari dei Capi non vengano atterrate piante senza licenza della Magistratura, la quale concederà o no l' abbattimento di esse, a norma delle circostanze e secondo l' uso a cui si vorranno far servire.

*Articolo 9.º*

Nelle epoche della potatura avranno cura che le piante non vengano soverchiamente impoverite, specialmente nei due anni precedenti alle divisioni e che non siano capitozzate se non quelle, che, per la loro età, si prestano al taglio.

*Articolo 10.º*

Sorveglieranno che i confini fra capi e capi siano esattamente rispettati e mantenuti e all'evenienza di nuove siepi o di nuove piantagioni, che si conservino le distanze prescritte dalle Leggi vigenti, dalle consuetudini e regolamenti della Partecipanza.

*Articolo 11.º*

Sarà loro obbligo di consegnare alle Case dei Consiglieri di Campagna lettere d'invito, stampe avvisi od altro di cui potranno essere incaricati dall'Ufficio di Segreteria, facendo pervenire all'Amministrazione tutte le corrispondenze o dei Consiglieri o dei Delegati Comunali.

*Articolo 12.º*

Nella circostanza di elezioni o di convocazioni dell'Assemblea dovranno prestare.

nelle rispettive residenze, quegli uffici di cui potranno esser richiesti.

#### TITOLO IV.

#### ***Delle Fornaci.***

##### *Articolo 13.°*

Essendo le Fornaci una delle Industrie, che con maggior frequenza si esercita nei terreni divisibili, è perciò affidata ai Cursori una sorveglianza speciale alle medesime.

##### *Articolo 14.°*

È loro obbligo di denunziare annualmente il numero delle fornaci, che si esercitano sui capi, quello dei mattoni che vi vengono fabbricati e cotti e gli esercenti delle medesime.

##### *Articolo 15.°*

Siccome non è lecito ad alcuno costruire nuove fornaci, senza licenza del Consiglio, così, qualora ne venisse eretta abusivamente qualcuna, senza che si possa provare l'ottenuto permesso, i Cursori saranno tenuti di stenderne relativo verbale di contravvenzione.

*Articolo 16.º*

Sarà loro cura d' invigilare e d' accertarsi che le cave, dalle quali viene estratta la terra per la fabbricazione dei mattoni, siano a tempo colmate ed appianate senza avvallamenti o depressioni, che ne rendano irregolare ed ineguale il piano altimetrico della campagna, non escluse le cave di sabbia.

## TITOLO V.

***Discipline****Articolo 17.º*

Non sarà lecito ai Cursori di accettare mancie da chicchessia, per qualsiasi titolo, affinchè possano essere in grado di viemeglio adempiere i loro obblighi con rettitudine, diligenza e fermezza, senza spirito di animosità.

*Articolo 18.º*

Non si rifiuteranno a qualunque altro servizio, non contemplato nel presente Regolamento, di cui potessero essere, per avventura, richiesti dall' Amministrazione o dall' Ufficio

di Segreteria, salvo una speciale retribuzione, qualora sia riconosciuta equa e conveniente, da stabilirsi dal Consiglio.

*Cento. — Dalla Residenza della Partecipanza  
Addì 14 Dicembre 1885.*

Visto conforme al testo approvato dal Consiglio

**PER LA MAGISTRATURA**  
IL PRESIDENTE  
**A. BREGOLI**

S. LAMBORGHINI *Segr.*